

*Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e
Rete delle Emergenze Sociali
Servizio Anagrafe della Popolazione ed Elettorale
Assessorato Alle Pari Opportunità
Assessorato all'Anagrafe*

Proposta di delibera prot. n°del
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° _____/

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili. Approvazione Regolamento.

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Sergio D'ANGELO

Luigi DE FALCO

Antonella DI NOCERA

Anna DONATI

Marco ESPOSITO

Alberto LUCARELLI

Giuseppe NARDUCCI

Annamaria PALMIERI

Riccardo REALFONZO

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza:.....

Assiste il Segretario del Comune:.....

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La Giunta su proposta degli Assessori alle Pari Opportunità dott.ssa Giuseppina Tommasielli, ed all'Anagrafe Elettorale Dott. Bernardino Tuccillo :

PREMESSO che

è compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;

che il riconoscimento di tali situazioni di fatto possono non modificare o alterare l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio;

che, difatti a tal proposito, la Costituzione Italiana (art. 29 in relazione all'art. 2), nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia, non esclude, però, l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale;

che tale principio è stato di recente ribadito dalla corte Costituzionale che, con sentenza n. 138 del 2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione Europea in materia di unione di fatto, ha comunque evidenziato quanto segue: *“L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.*;

che a tal fine vanno anche le sollecitazioni della comunità europea rivolta agli Stati Membri, affinché si garantisca alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso paritari diritti rispetto alle famiglie tradizionali (raccomandazione del 16/3/2000 e risoluzione 4/9/2003)

Rilevato pertanto che , fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Ritenuto:

che effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.L.vo 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

che l'istituzione di tali registri non viola operare l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Considerato:

che lo statuto del Comune di Napoli, al titolo primo “ Finalità e valori fondamentali “, stabilisce che il Comune operi per superare le discriminazioni esistenti, onde determinare condizioni effettive di pari opportunità, della libertà, delle uguaglianze, della solidarietà;

che tali finalità, siano per l'occasione, da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime

condizioni, dell'accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative previste dall'ordinamento a favore delle seconde;

che, pertanto, per affrontare le richieste di coppie di fatto che provengono dalla comunità cittadina, il Comune di Napoli possa istituire, fermo restando i registri previsti dalla legge e regolamento anagrafico, uno o più dei suddetti elenchi;

Evidenziato che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio Anagrafe del comune di Napoli di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non " legali " (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese, sono vere e fondate e, quindi, redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi Dirigenti qui appresso sottoscrivono;

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali
Dott. A. Moscato

Il Dirigente del Servizio Anagrafe
delle popolazione ed Elettorale
Dott. G. Cavallaro

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, proporre al Consiglio Comunale:

- a) Istituire un elenco delle unioni civili presso il servizio Anagrafe del Comune di Napoli.
- b) Dare atto che il sopracitato elenco non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.
- c) Approvare il seguente "Regolamento comunale sulle unioni civili "

Regolamento Comunale sulle Unioni Civili

ART. 1

- 1) E' istituito presso il Comune di Napoli il registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

3) Il Comune di Napoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

ART. 2

1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

2) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n° 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.

ART. 3

1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;

b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1)

b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 2)

ART. 4

1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale istanza è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.

2) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.

3) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite.

ART. 5

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

- 2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
- 3) Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali
Dott. A. Moscato

Il Dirigente del Servizio Anagrafe
delle popolazione ed Elettorale
Dott. G. Cavallaro

Il Direttore della X Direzione Centrale
Dott.ssa G. Chieffo

Il Direttore della II Direzione Centrale
Dott.ssa P. Russo

Assessore alle Pari Opportunità
Dott.ssa G. Tommasielli

Assessore all'Anagrafe
Dott. B. Tuccillo





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.DEL.....,
AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: Istituzione del Registro Amministrativo delle
Unioni Civili. Approvazione Regolamento.

I Dirigenti dei Servizi Contrasto delle Nuove Povertà e rete delle Emergenze Sociali e Anagrafe della
Popolazione ed Elettorale esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: favorevole.

Dalla presente proposta non deriva né può derivare una spesa o una diminuzione di entrata anche con
riferimento ad esercizi successivi.

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Dott.A. Moscato

Il Dirigente del Servizio Anagrafe della Popolazione
ed Elettorale
Dott. G. Cavallaro

Addì.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Segretario Generale del Comune esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

- divenuta esecutiva in data (1);

Attestazione di compiuta

li allegati, costituenti parte integrante, composti da pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile